

L'EVOLUZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PIENA  
CAPACITÀ DI AGIRE

*THE EVOLUTION OF THE GENERAL CRITERIA FOR THE ATTRIBUTION OF  
THE LEGAL CAPACITY*

Giulia Maria Guida  
Università degli Studi di Roma Tre  
[giulia.guida@uniroma3.it](mailto:giulia.guida@uniroma3.it)

**Abstract english:** The aim of this contribution is to make a brief exam, starting from the Roman legal system, of the criteria adopted to determine the achievement of puberty by the child, which involves the acquisition of the legal capacity in order to validly enter into legal agreements. The reflection, from a critical point of view, focuses on the analysis of the relationship between physical maturity, ascertained therefore with external criteria, and psychological, which is necessary to give the person that awareness that, to date, is regulated and indicated by art. 2 c.c. as "the ability to perform all acts".

How is it established what is the right age for a minor to be considered an adult and therefore able to make legally binding choices?

From the point of view of the typical approach of the Roman legal system, it is necessary to premise how, regarding a given problematic case, it is always solved, starting from a 'remedial' perspective rather than a defining one: consequently, also concerning the protection of minors, the sources that testify the situation in which the *impuber* found themselves are concentrated on the actions granted in defence of the latter, more than anything else.

In the Roman legal system, therefore, there was no psychological parameter capable of disproving the passage from impubescence to puberty: it turned out to be a mere physical process whereby, when the full sexual maturity was reached, the full legal capacity was also considered automatically reached.

---

Italian Review of Legal History, 5 (2019), n. 12, pagg. 437-459

<https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>

ISSN 2464-8914 – DOI 10.13130/2464-8914/12655

The term *impuber*, therefore, identifies the person that, nowadays, we would call incapable; although the Romans did not leave us a true definition of 'legal capacity' and, therefore, on the contrary, of 'incapacity' in a modern sense, they conceptually distinguished between a legal capacity and a legal personhood. In fact, especially in the classical and postclassical era, legal agreements entered by persons who had not reached a certain age were automatically recognized as invalid, unless they were ratified by the legal guardian with the interposition of the appropriate *auctoritas*.

A further element that must necessarily be taken into consideration in order to understand the evolutionary process concerning the protection of minors in the Roman system is the recognition of protection granted to persons under the age of twenty-five. After the age of puberty, the only obstacle to the child's ability to implement legally binding agreements was represented by inexperience.

Having clarified what was the situation in ancient Rome, we can, in broad terms, see how in the Middle Age the term of the impubescent age and the criterion with which it was defined as such changed from the previous era, especially depending on the areas of reference.

The passing, therefore, of the medieval age was a sort of connection between the result that the Romans had arrived at in terms of their legal capacity and what would later be provided for in the subsequent codifications. We see how in this period there is a 'maintain' of what was achieved by the Roman legal system without, however, further steps forward towards the criterion of attribution of the ability to act. There remains a formal criterion that guarantees, in essence, a decreasing protection as age grows.

It seems to me then possible to notice how a fixed parameter taken as a basis for considering a young person capable of legally binding choices or not was in a certain sense arbitrary and how this methodology has remained unchanged over the centuries.

A fact that now seems certain is that the concept of the legal capacity evolves as the legal thought goes on and is susceptible to interpretations and application methods that adapt it to the most diverse needs. The idea

behind the concept of the legal capacity also concerns the parameter of relativity: it varies both according to the type of agreement to be performed and according to the age or legal situation of a given subject.

The legal capacity, as mentioned above, relates to the possibility to enter into legally valid agreements, letting the legal system protect the choices made by an individual.

Drawing on the brief considerations made so far, the question that arises most spontaneously concerns the assessment of the criterion used to give the full legal capacity: is the completion of a certain age really enough for a young person to be able to fully understand the acts that he implements? Would it not be fairer to ascertain the 'maturity' of the individual more substantially and not only formally?

**Keywords:** Capacity, Impubescent, Adulthood, Protection, Inexpert

**Abstract italiano:** Il contributo effettua una breve ricognizione, dall'ordinamento romano, dei criteri adottati per determinare il conseguimento della pubertà da parte del minore. La riflessione, in un'ottica critica, si focalizza sull'analisi del rapporto tra maturità fisica, accertata quindi con criteri esteriori, e psicologica, necessaria a conferire al soggetto quella consapevolezza che, ad oggi, viene disciplinata ed indicata come «la capacità di compiere tutti gli atti».

Come si stabilisce qual è l'età più giusta affinché un minore si possa considerare capace di fare scelte giuridicamente vincolanti?

**Parole chiave:** Capacità, Impubere, Maturità, Tutela, Inesperti

**Sommario:** 1. Premessa: che cos'è la capacità di agire? – 2. La differenza tra impubere e pubere nell'antica Roma. – 3. La tutela dei minori di venticinque anni. – 4. Attuali criteri di accertamento della maggiore età. – 5. Conclusioni: gli attuali metodi sono efficaci?

1. *Premessa: che cos'è la capacità di agire?*

La protezione del minore è, ad oggi, argomento centrale nelle riflessioni della maggior parte degli ordinamenti che sempre più fanno della tematica inerente alla 'tutela dell'individuo' il focus di animati dibattiti<sup>1</sup>.

Mentre è incontrovertibile l'importanza rivestita dalla tutela dei minori nella maggior parte dei sistemi giuridici moderni, sorge la curiosità di capire se, anche nell'ordinamento romano, la *cura minorum* avesse raggiunto un inquadramento ispirato alla rilevanza dell'uomo o se si agisse, principalmente, in chiave 'patrimoniale'. Per tale motivo, le riflessioni che andrò a svolgere, in chiave diacronica, attengono principalmente alla metodologia utilizzata a difesa del minore ovvero ai criteri che venivano, e vengono, utilizzati per accertare il raggiungimento della piena capacità di agire.

Negli attuali sistemi si distingue tra la capacità giuridica, che si acquista al momento della nascita e che rappresenta una fase statica in cui il soggetto è immobile portatore di interessi<sup>2</sup>, e la capacità di agire allorché un soggetto diventa operatore giuridico acquisendo quella che, rifacendoci al dettato normativo dell'art. 2 del nostro codice civile, viene definita come la «capacità di compiere tutti gli atti». La differenza che si rinviene tra la capacità giuridica e la capacità di agire esprime un diverso momento della soggettività giuridica che si traduce, nella prima, nell'individuazione della suscettibilità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive mentre, con la seconda, si individua l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridicamente validi.

In una riflessione generale, la presenza di un dato normativo volto a disciplinare specificatamente un istituto dovrebbe aiutare a sopire i dibattiti intorno alla 'neutralità' del concetto stesso, riducendo il tutto a un mero rinvio alla previsione normativa. Nella pratica, focalizzandosi solo sulla capacità di agire, proprio la semplice previsione normativa si presta ad una riflessione più approfondita e critica della tematica in quanto ogni

---

<sup>1</sup> Talamanca, 2001, 51; Giliberti, 2006, 1992; Tafaro, 2007, 97.

<sup>2</sup> Perlingieri, 1997, 115 ss.

previsione normativa sottende una scelta ed ogni scelta, al fine di vagliarne la bontà, deve essere sottoposta ad una riflessione critica che la preceda e che la segua.

Nel diritto romano, per di più, la diversificazione appena riportata non era presente in maniera compiuta. Tale ordinamento basava, infatti, la distinzione a seconda della presenza o meno di determinate 'caratteristiche' utilizzate per suddividere gli individui in ragione dello *status*<sup>3</sup> a questi riconosciuto: uno *status libertatis* che designava la condizione dell'uomo libero; uno *status civitatis* che designava la posizione dell'individuo nei confronti dell'ordinamento in quanto cittadino romano; e uno *status familiae* che individuava l'appartenenza o meno a una determinata *familia*<sup>4</sup>. La presenza contemporanea dei tre *status*, ovvero l'essere nato libero, cittadino romano e *sui iuris*, acquisiti dopo la sopravvivenza al parto<sup>5</sup>, era condizione imprescindibile per l'acquisto della capacità giuridica; quella che noi ad oggi chiamiamo 'capacità di agire', invece, conosceva ulteriori cause preclusive con riguardo all'età, al sesso, all'infermità mentale e alla prodigalità.

Ne risulta che l'utilizzo delle suddette categorie giuridiche sia da prendere con le dovute cautele: nell'ordinamento romano, infatti, non si era

---

<sup>3</sup> Oltre al termine *status* nell'ordinamento romano era conosciuto anche il termine *caput* che si utilizzava, però, per attuare una prima distinzione tra lo stato libero e lo stato servile in cui versava l'individuo ossia, in senso tecnico, esprimeva l'appartenenza di un soggetto a una categoria di persone. L'utilizzo di tale termine era però circoscritto alla *capitis deminutio*.

<sup>4</sup> Affinché un soggetto potesse essere considerato titolare dello *status familiae* doveva anche essere *sui iuris* ossia rivestire il ruolo di *pater familias* in quanto unico caso in cui un individuo non era sottoposto all'altrui *patria potestas*.

<sup>5</sup> Prima della nascita il feto si considerava solo come parte della donna e non come 'persona' la quale viene ad esistenza solo dopo il distacco fisico dalla madre e, quindi, alla sopravvivenza al parto. A testimonianza è possibile riportare un testo di Papiniano D. 35.2.9.1 (*Pap. lib. XIX quaest.*) la cui esegesi mostra come durante la gestazione non si possa parlare, dal punto di vista giuridico, di un essere umano.

consapevolmente definito tale concetto<sup>6</sup> ma comunque lo si utilizzava – senza per questo classificarlo – per distinguere un soggetto impubere da un pubere o da un minore di venticinque anni che, spesso, veniva considerato come un individuo ‘inesperto’. L’obiettivo principale, infatti, era quello di determinare il concorrere delle condizioni affinché venisse riconosciuta la piena capacità di agire e quindi la possibilità di compiere atti giuridici rilevanti<sup>7</sup>.

La domanda che allora sorge spontanea è: come si attribuisce la capacità di agire? Quali sono i metodi più efficaci per stabilire se un minore ha raggiunto la pubertà o meno?

Il quesito si ritiene niente affatto banale, soprattutto in ragione del fatto che, negli attuali ordinamenti, il raggiungimento della capacità di agire è semplicemente subordinato al compimento di una determinata età, escludendo, se non in casi particolari forme di controllo più sostanziali. L’attribuzione, infatti, della possibilità di porre in essere atti giuridicamente vincolanti appare dipendere esclusivamente dall’accertamento di criteri esteriori che, non sempre, sono garanzia di una reale maturità psicologica tale da assicurare una tangibile ‘capacità di agire’.

## 2. La differenza tra impubere e pubere nell’antica Roma

Rivolgendo l’attenzione all’ottica di approccio tipica del sistema giuridico romano è necessario premettere come rispetto ad una determinata fattispecie problematica questa venga risolta, sempre, partendo da un presupposto ‘rimediale’ anziché definitorio: di conseguenza, anche in materia di tutela dei minori, le fonti che ci testimoniano la situazione in cui

---

<sup>6</sup> Occorre, inoltre, tenere presente che la posizione dell’individuo all’interno dell’ordinamento poteva mutare a seconda dello *status* di appartenenza: uno *status libertatis* che designava la condizione dell’uomo libero; uno *status civitatis* che designava la posizione dell’individuo nei confronti dell’ordinamento in quanto cittadino romano o meno; e uno *status familiae* che individuava l’appartenenza o meno a una determinata famiglia. La presenza contemporaneamente dei tre *status* era condizione imprescindibile per l’acquisto della capacità giuridica. Brutti, 2011, 153 ss.

<sup>7</sup> Talamanca, 1990, 75; Marrone, 1994, 193.

versavano gli impuberi sono più che altro concentrate sulle azioni concesse a difesa di quest'ultimi<sup>8</sup>.

A testimonianza di ciò che nell'ordinamento romano si configura come 'tutela', è possibile rifarsi ad un frammento di Paolo riportante il pensiero del giurista Servio:

D. 26.1.1 (Paul. XXXVIII *ad ed.*): *Tutela est, ut servius definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa.*

Dall'esegesi del frammento è plausibile notare come l'idea di tutela afferisce al concetto di potere e di potestà, quest'ultima accordata e permessa dal *ius civile*, su una persona libera: questo coacervo di poteri, però, è inteso a proteggere colui che, a causa dell'età, non appariva in grado di difendersi da solo. Sembra, quindi, evidente che il riferimento alla 'tutela' e alla natura della stessa venisse concepito – nell'ordinamento romano così come negli ordinamenti moderni – come la necessità di proteggere coloro i quali non appaiono in grado di farlo da soli.

Per comprendere appieno la struttura rimediale presente all'interno del sistema romano risulta necessaria una prima distinzione che si sostanzia nel distinguere i minori soggetti ad una potestà familiare dai minori non soggetti al potere del *pater familias*<sup>9</sup>.

Nel primo caso, infatti, non bastava il raggiungimento di un'età<sup>10</sup> per ritenere il figlio pubere e quindi capace di porre in essere atti giuridicamente vincolanti: la *patria potestas*<sup>11</sup> era considerata permanente e si estingueva solo a seguito di un atto del *pater familias* che emancipava

---

<sup>8</sup> Pugliese, 1993, 470.

<sup>9</sup> Spina, 2018, 54 ss.

<sup>10</sup> La presenza, infatti, della *patria potestas* faceva venire meno lo *status familiae*, uno dei tre *status* necessario per considerare un soggetto *sui iuris*

<sup>11</sup> Rabello, 1979, 408 ss; Burdese, 1977, 221 ss; Guarino, 1984, 309 ss.

esplicitamente il figlio; altrimenti si configurava il mutamento di situazione solo a seguito di vicende che riguardavano personalmente o il *pater*, come la morte, o la persona soggetta, come la *capitis deminutio*<sup>12</sup>.

Qualora, invece, il minore non fosse soggetto ad una potestà familiare questo veniva affidato ad un tutore<sup>13</sup> ed il raggiungimento della ‘maggiore età’ era subordinato al compimento di un determinato anno di vita. La genesi dell’assoggettamento di un minore alla tutela di un altro soggetto non si rinviene solo in un’ottica di protezione del minore stesso ma, come espressione di una *potestas* conferita al tutore – assimilabile a quella conferita al *pater* – volta a garantire i suoi interessi e quelli della sua famiglia<sup>14</sup>: soprattutto nel diritto più antico, una concezione del genere appariva in linea con la struttura autoritativa e patriarcale della famiglia romana. La situazione iniziò a mutare intorno al 200 a.C. quando, con la *Lex Atilia*, venne prescritto al pretore urbano di assegnare un tutore, designato dalla maggioranza dei tribuni, all’impubere che ne fosse privo. E solo da allora l’interesse del minore iniziò ad assumere sempre più rilievo e la tutela a divenire sempre più un *munus*.

Appare possibile sostenere come variò, inoltre, l’angolo visuale della tutela in quanto si realizzava una commistione tra interesse privato e pubblico in cui un magistrato della *respublica* si faceva carico di quello che fino quel momento era apparso come un interesse puramente privato.

---

<sup>12</sup> Gai. 1.160: *Maxima est capitis diminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertatem amittit*. La *capitis deminutio* era, infatti, la perdita di uno dei tre *status* di cui godevano i cittadini Romani: la cittadinanza, la libertà e lo *status familiae*. Vi potevano essere varie tipologie di *capitis deminutio*: si parla di *capitis deminutio maxima* nel caso di perdita della libertà; con la *capitis deminutio media* si realizzava la perdita della cittadinanza; e con la *capitis deminutio minima* venivano abbracciati tutti quei casi di esclusione dalla famiglia, avvenga questa per l’ingresso in un’altra famiglia o per la costituzione di una famiglia propria. Mannino, 2011, 244.

<sup>13</sup> Solazzi, 1914, 17 ss; Solazzi, 1937, 912-918; Ferrara, 1899, 416-424; Lenel, 1914, 129-213; Stolfi, 1940, 580-581.

<sup>14</sup> Spesso, infatti, la figura del *tutor* sostituiva, in caso di morte, quella del *pater*: dopo la morte del capo della famiglia, il tutore agiva come vicario dell’autorità paterna, soprattutto in riferimento ai soggetti più deboli del gruppo come ad esempio i minori. Brutti, 2011, 154.



Da quel momento si può veramente iniziare a parlare di ‘protezione’ dei minori e non più di esercizio di un potere.

Occorre d'altronde considerare che, nell'ordinamento romano, terminologicamente più che di “minori” si attua una distinzione tra soggetti *infantes*<sup>15</sup> e soggetti nell'*infantia maiores* o *impuberi*, e *puberi*. La prima distinzione, tra *infantes*<sup>16</sup> e *infantia maiores*, si basava, solamente, sul raggiungimento del settimo anno di età<sup>17</sup>: prima di tale momento un fanciullo veniva considerato totalmente incapace. La ragione presupposta a tale distinzione risiedeva, probabilmente, nel fatto che, prima di quell'età, il minore non era in grado di parlare correttamente, al contrario dell'impubere capace di comunicare in modo più compiuto. Tale aspetto in una prima fase in cui gli atti giuridici e negoziali erano conclusi principalmente in forma orale<sup>18</sup>, risultava essere un discrimine non irrilevante ove si consideri che la capacità di esprimersi correttamente<sup>19</sup>, ossia la capacità di *fari*<sup>20</sup>, poteva essere fatta coincidere con la capacità di intendere

<sup>15</sup> Solazzi, 1947, 354; Albertario, 1933, 82 ss.

<sup>16</sup> Come osservato dalla Lamberti questa distinzione non viene testualmente citata dalle fonti classiche ma è un sintagma creato successivamente che è divenuto tralaticio e appare utile ad inquadrare maggiormente le distinzioni che venivano poste in atto nella tutela dei minori. Lamberti, 2011, 213.

<sup>17</sup> Il sette era quasi considerato come un ‘numero magico’ intorno al quale si riteneva che si dovessero scandagliare gli eventi più importanti della vita umana: come la *civitas* di Roma nasceva da una combinazione di sette (sorgeva sui sette colli, si riteneva che il cielo fosse suddiviso in sette parti), così l'esistenza dell'uomo doveva essere scandita con ritmo settenario. Così ci riporta Gellio il quale si ricollega ad un pensiero di Varrone: Gell., 3.10.16: *Haec Varro de numero septenario scripsit admodum conquisite. Sed alia quoque ibidem congerit frigidiuscula: veluti septem opera esse in orbe terrae miranda et sapientes item veteres septem fuisse et curricula ludorum circensium sollemnia septem esse et ad oppugnandas Thebas duces septem delectos*. Gelsomino, 1975, 63.

<sup>18</sup> Da non sottovalutare come nei negozi più arcaici, ad esempio la *mancipatio*, era necessario per la loro conclusione la pronuncia di parole solenni da parte dei contraenti: ecco allora che la capacità di *fari* appariva ancor più centrale per considerare un soggetto capace di concludere un contratto. Brutti, 2011, 274 ss; Pugliese, 1991, 53 ss.

<sup>19</sup> Sanfilippo, 2002, 60.

<sup>20</sup> Come attestato dalle fonti contenute in D. 46.6.6 (Gai. XXVII *ad ed. prov.*); D. 26.7.1.2 (Ulp. XXXV *ad ed.*)

e di volere un determinato atto, in quanto espressione chiara e consapevole della *voluntas* del soggetto.

Il successivo distinguo formale tra impuberi e puberi verteva, invece, partendo dall'epoca più arcaica, sul compimento del dodicesimo anno di età per le ragazze<sup>21</sup>, mentre era subordinato ad un'ispezione corporale per i ragazzi<sup>22</sup>. La *ratio* inclusa in questa differenziazione era sostanziale: insito nel raggiungimento della 'giusta' età per non essere più considerati *impuberes* non vi era tanto il conseguimento di una maturità intellettuale o di esperienza di vita quanto, piuttosto, il conclamarsi di una maturità sessuale in senso intrinsecamente fisiologico. Al riguardo si evidenzia che, in età classica, facendo seguito alla visione della scuola proculiana<sup>23</sup>, per i ragazzi si affiancò all'*inspectio* il requisito sostanziale del raggiungimento dei quattordici anni di età come acquisizione della possibilità di porre in essere atti giuridicamente vincolanti. Questa situazione rimase invariata fino a Giustiniano<sup>24</sup> il quale, in un'ottica di maggior rispetto della persona, abolì l'*inspectio corporis* stabilendo i quattordici anni come l'età in cui ritenere un fanciullo maggiorenne.

<sup>21</sup> L'identificazione della pubertà delle ragazze fissata a dodici anni non aveva particolare importanza in quanto determinava solamente il passaggio dalla tutela dell'impubertà alla tutela muliebre, il cui contenuto non si distanziava profondamente da quello della prima. Pugliese, 1983, 475.

<sup>22</sup> Il passaggio all'età pubere veniva celebrato con una cerimonia socio-religiosa che segnava la fine della fanciullezza e comportava, oltretutto, l'abbandono della *toga praetexta* e l'assunzione di quella *virilis* o *pura* (come ci testimonia Cic. *ad Att.* 6.1.12). La cerimonia soleva svolgersi il 17 marzo, giorno nel calendario romano che coincideva con la festa dei *Liberalia*.

<sup>23</sup> Di contrario avviso gli appartenenti alla scuola sabiniana i quali continuarono a sostenere la necessità dell'*inspectio corporis* per stabilire la maturità sessuale dell'impubere.

<sup>24</sup> C. 5.60.3: *Indecoram observationem in examinanda marum pubertate resecentes iubemus: quemadmodum feminae post impletos duodecim annos omnimodo pubescere iudicantur, ita et mares post excessum quattuordecim annorum puberes existimentur, indignatione corporis inhonesta cessante.* \* IUST. A. MENAE PP. \* <A 529 D. VIII ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI DECIO VC. CONS.>. Nel passo, contenuto nel *codex* giustiniano, viene esplicitamente rigettata la pratica dell'*inspectio corporalis* stabilendo in maniera netta due età differenti per ragazze e ragazzi.

Nell'ordinamento romano, quindi, non vi era nessun parametro psicologico atto ad asserire il passaggio da impubere a pubere: risultava essere un mero processo fisico per cui, ove raggiunta la piena maturità sessuale, si considerava automaticamente raggiunta anche la piena capacità di agire.

Si ritiene che la logica sottesa alla scelta di un'età così precoce e basata solamente sulla 'maturità' sessuale da parte della *societas* romana nascesse, probabilmente, nella struttura stessa di tale organizzazione: la conformazione 'pubblica' alle spalle della *civitas* appariva, ancora, di stampo agro-pastorale e obiettivo primario di una comunità rudimentale, in divenire e, soprattutto, in espansione era quello di accrescere il più possibile la propria popolazione. Il percorso più semplice per ottenere tale scopo era, sicuramente, quello di rendere 'emancipati' ed autonomi i vari *fili familias* il prima possibile e tale momento coincideva con l'accertamento della 'maturità' sessuale volto ad assicurare da una parte nuovi nuclei familiari e dall'altra una continuazione del lavoro avviato dalla famiglia di origine.

Con il termine *impubes* si indentificava, pertanto, il soggetto che, oggi, chiameremmo incapace; nonostante i Romani non ci abbiano lasciato una vera definizione di 'capacità' e, quindi, *a contrario*, di 'incapacità' nell'accezione moderna, avevano concettualmente distinto tra una capacità giuridica e una capacità di agire<sup>25</sup>. Infatti, soprattutto in epoca classica e postclassica, gli atti posti in essere da soggetti che non avevano raggiunto una data età venivano automaticamente riconosciuti come invalidi, a meno che non fossero ratificati dal tutore con l'interposizione dell'apposita *auctoritas*. La sottoposizione degli atti compiuti da un "minore" alla ratifica di un soggetto responsabile del minore stesso, quale ad esempio

---

<sup>25</sup> L'utilizzo del termine *capax* all'inizio identificava l'attitudine di un soggetto a prendere i beni ereditari (Pap. VI *resp.* D. 28.5.81; Paul. VI *ad leg. Iul. et Pap.* D. 34.3.29); solo successivamente, in epoca classica, abbiamo testimonianza di come il termine *capax* nell'accezione aggettivale fosse utilizzato per indicare la qualità di un soggetto ritenuto idoneo psicologicamente a voler danneggiare altri e, quindi, adatto ad essere considerato centro di imputazione della relativa responsabilità (Ulp. XVIII *ad ed.* D. 9.2.5.2; Ulp. XXIX *ad ed.* D. 14.4.3.2)

il tutore, è abbastanza simile nelle sue caratteristiche essenziali a quello che accade negli attuali ordinamenti civilistici per gli atti posti in essere da un minore sottoposto o alla potestà genitoriale o a quella di un tutore legale. La sostituzione dei 'giovani'<sup>26</sup> nel compimento di atti di amministrazione e disposizione dei loro beni, come nel caso degli *infantes*, o l'integrazione della volontà con l'*auctoritas*, come invece accadeva per gli *infantia maiores*, interessava principalmente i negozi giuridici: per altri atti, quelli di natura strettamente personale come il matrimonio o l'*adrogatio* o il testamento, l'*auctoritas* del tutore non bastava essendo assolutamente necessario il raggiungimento dell'età pubere.

### 3. La tutela dei minori di venticinque anni

Un ulteriore tassello da tenere necessariamente in considerazione per comprendere il percorso evolutivo riguardante la tutela dei minori nel sistema romano è il riconoscimento di protezione accordato ai soggetti minori di venticinque anni<sup>27</sup>. Superata l'età della pubertà l'unico ostacolo alla capacità del fanciullo di porre in essere atti giuridicamente vincolanti era rappresentato dall'inesperienza.

Ed era, infatti, possibile richiedere una tutela e conseguentemente l'inefficacia dell'atto giuridico in caso di raggio da parte del maggiorenne che si approfittasse dell'inesperienza del neo-pubere. Tale correttivo fu introdotto dalla *lex Laetoria* o *Plaetoria de circumscriptione adulescentium* del II sec. a.C.<sup>28</sup>: in quel periodo i traffici commerciali cominciarono

---

<sup>26</sup> Franciosi, 1978, 39 ss.

<sup>27</sup> Cervenca, 1970, 245.

<sup>28</sup> Nel processo formulare, infatti, il pretore poteva concedere al minore citato in giudizio l'*exceptio Legis Plaetoriae* per paralizzare le pretese dell'attore oppure, se gli effetti del negozio si erano già esauriti, la possibilità di richiedere la *restitutio in integrum ob aetatem*. Conseguenza diretta di tale ulteriore tutela, e qui mi sento di condividere la lettura data dal Sitzia, fu che «questa normativa fece sì che i maggiorenni fossero indotti a non avere rapporti patrimoniali con i minori di 25 anni la cui posizione privilegiata portò così di riflesso ad una limitazione di fatto, se non di diritto, della capacità di agire». Sitzia, 1957, 918-919; Archi, 1962, 489-493.

ad intensificarsi grazie all'espansione di Roma e lo sviluppo delle attività commerciali e finanziarie aveva fatto emergere l'impreparazione dei giovani, aumentando il rischio per questi ultimi di cadere nei raggiri posti in essere dall'altro contraente<sup>29</sup>.

La condanna prevista in caso di confutazione del raggio prevedeva il versamento di una somma di denaro da parte di chi avesse indotto il minore a concludere un atto a lui pregiudizievole senza, però, invalidare l'atto. Tale situazione incentivò l'intervento del pretore il quale iniziò a concedere provvedimenti volti ad impedire che la *circumscriptio* raggiungesse il suo scopo, procurando all'autore il risultato da lui voluto.

Grazie all'introduzione del processo formulare e alla maggiore libertà di cui godevano i pretori, mediante l'utilizzo dell'*aequitas*, si iniziò, da una parte, a concedere un'*exceptio*<sup>30</sup> al minore chiamato in giudizio volta a paralizzare gli effetti di una eventuale condanna e tutelare il minore dagli impegni assunti in maniera ingannevole; dall'altra, a prevedere la possibilità di richiedere una *restitutio in integrum ob aetatem*<sup>31</sup> che risolvesse l'atto compiuto dall'inesperto in modo da sollevarlo dagli effetti dell'atto se già avevano avuto pratica attuazione anche senza essere stato chiamato in giudizio.

Inoltre, visto che la tutela accordata al minore proveniva dall'azione pretoria<sup>32</sup>, l'atto appariva e rimaneva valido nel *ius civile* ma veniva invalidato nel *ius praetorium*, senza oltretutto che il minore venisse dichiarato incapace.

Con l'introduzione di questa ulteriore tutela possiamo, quindi, osservare come la difesa accordata ai minori nell'ordinamento romano appa-

---

<sup>29</sup> Pugliese, 1983, 480.

<sup>30</sup> Paul. III *ad Plaut.* D. 44.1.7.1.

<sup>31</sup> Per ulteriori approfondimenti sulla tematica della *restitutio in integrum*: Sargenti, 1966, 2 ss; Carrelli, 1938, 129 ss; Kupish, 1974, 113 ss.

<sup>32</sup> Dall'esegesi del frammento D. 4.4.1.1 (Ulp. XI *ad ed.*), si può evincere come il giurista ci testimonia il fatto che il pretore, attraverso l'emanazione dell'editto avesse deciso di tutelare – *naturalem aequitatem* – i minori di venticinque anni i quali a causa dell'età e dell'inesperienza risultavano maggiormente inclini a commettere sbagli e a cadere nelle insidie di molti.

risse ora come una tutela 'graduale': all'inizio, mediante una semplice distinzione inerente all'età del soggetto da considerare maggiorenne o meno, successivamente tenendo anche in considerazione il parametro dell'inesperienza laddove la stessa non avesse garantito una liceità nella conclusione dell'atto giuridico. Proprio perché il raggiungimento della maggiore età era stabilito in un momento assai precoce, il sistema romano aveva, anche, previsto un correttivo tale da garantire tutela a tutti quei soggetti che, non salvaguardati dalla famiglia, si affacciavano al mondo del commercio senza possedere quel minimo di esperienza che consentisse loro di riconoscere un raggio.

Possiamo facilmente constatare come la società romana, a seguito delle conquiste territoriali e, quindi, dell'incremento dei traffici commerciali, non appaia più una organizzazione di stampo agro-pastorale ma sia il risultato di un'evoluzione che l'ha portata ad essere una *societas* a vocazione principalmente commerciale. Il periodo successivo all'espansione militare<sup>33</sup> ha visto una modificazione della struttura economico-sociale e il conseguente mutamento degli obiettivi perseguiti dall'ordinamento: mentre dapprima l'obiettivo principale era l'incremento demografico, a seguito delle conquiste e dell'annessione di nuovi territori, si delinea una nuova prospettiva che pone al centro delle nuove tutele l'assetto negoziale.

L'esistenza, quindi, di un istituto come quello della *cura minorum* appare orientato alla tutela di un soggetto debole e soddisfaceva, pertanto, l'esigenza di garantire la protezione del singolo: con un quadro come questo appare possibile affermare che, fin dall'ordinamento romano, veniva riconosciuta l'esistenza di un interesse pubblico minacciato dall'offesa alla persona<sup>34</sup>.

Nonostante si stia parlando di un ordinamento pieno di contraddizioni dal punto vista della gestione del *populus*, mi pare possibile, comunque, attestare che, già da queste brevi riflessioni, emerga come i Romani, per

---

<sup>33</sup> L'avvio di tale periodo è da rinvenirsi nelle guerre puniche che Roma combatté contro Cartagine, intorno al III sec. a.C., per il controllo dei traffici commerciali e dei territori fino allo stretto di Messina.

<sup>34</sup> Tafaro, 2007, 133.

il tramite della giurisprudenza, avessero iniziato, con l'introduzione della *Lex Laetoria*, ad occuparsi dei problemi reali della 'persona' in quanto tale, accordando riconoscimenti e protezioni, anche, senza che vi fossero specifiche determinazioni. Si garantiva, in tal modo, la tutela dei minori dai rischi insiti nello svolgimento di attività commerciale cui si dedicavano con un bagaglio di esperienza necessariamente modesti.

#### 4. *Attuali criteri di accertamento della maggiore età*

Avendo chiarito quella che era la situazione nell'antica Roma possiamo, a grandi linee, vedere come nel Medioevo il termine dell'età impubere e il criterio con cui veniva definito tale termine sia mutato rispetto all'epoca precedente soprattutto a seconda delle zone di riferimento.

Ad esempio, si considerava maggiorenne nei territori bizantini, nell'Italia meridionale, in Sicilia e in Sardegna il fanciullo che avesse compiuto i diciotto anni; a dodici anni, invece, finiva l'impubert  presso i Longobardi, almeno fino al re Liutprando, il quale, successivamente, la prolung  ai diciotto anni. Situazione diversa valeva per i Germani i quali, in generale, consideravano il principio che *virtus facit legitimam aetatem*, per cui l'et  minore cessava quando si era ricevuta la solenne vestizione delle armi.

Un'ulteriore distinzione che venne utilizzata durante l'epoca medioevale per determinare il termine della minore et  si bas  sul seguire una diversa norma a seconda della classe sociale: per i feudi, che sempre pi  avevano l'obbligo della milizia, si entrava nella maggiore et  in un momento diverso da quello in cui si entrava per i rapporti di diritto comune; e, poich  in molti paesi d'Europa il feudo era competenza della nobilt , questo comportava il fatto che l'et  minore finiva in momento diverso a seconda che uno fosse, o non fosse, nobile. Questo diverso trattamento dur  in Francia fino al 1780, anche fuori della classe dei nobili; il diritto inglese, invece, continuava a distinguere ancora il borghese dal contadino. Gli statuti, in prosieguo, fissarono diversi momenti rappresentanti il passaggio dalla minore et  alla maggiore et : alcuni tennero fermo il termine di dodici anni; altri fissarono il termine di quattordici o diciotto, come ad esempio a Firenze, Lucca e Novara;

altri ancora il compimento dei venti anni, o anche venticinque, come a Milano e nel Friuli.

I giuristi successivamente distinsero, come i loro predecessori romani, due periodi prima di conseguire la piena capacità di agire: un periodo che si concludeva al diciottesimo anno e un periodo che tra i diciotto e i venticinque anni. In questo lasso temporale si otteneva la piena amministrazione e libera disposizione dei beni, con l'assistenza però dei parenti o del giudice. E così si distinse nuovamente tra pubertà e maggiore età.

La breve rassegna svolta denota come il trascorrere dell'epoca medioevale fosse, maggiormente, una sorta di raccordo tra il risultato cui erano pervenuti i Romani in materia di capacità di agire e quello che poi sarebbe stato previsto nelle successive codificazioni. Vediamo come in questo periodo ci sia un 'mantenere' quanto raggiunto dall'ordinamento romano senza, però, ulteriori passi avanti per quanto concerne il criterio di attribuzione della capacità di agire. Permane un criterio formale che garantisce, in sostanza, una tutela decrescente al crescere dell'età.

Mi pare allora possibile osservare come la fissazione di un parametro in base al quale considerare un giovane capace di agire o meno fosse in un certo senso 'arbitrario'<sup>35</sup> e come tale metodologia sia rimasta invariata nel corso dei secoli.

Affrontando, ad esempio, l'ordinamento italiano si può vedere come, in età moderna, questo abbia conosciuto differenti 'stagioni' in merito a quando considerare un minore adulto e quindi responsabile degli atti giuridici posti in essere: dapprima la maggiore età e, quindi il conseguimento della capacità di agire, era fissato a ventuno anni, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, a diciotto.

---

<sup>35</sup> Il raggiungimento della piena capacità di agire è, quindi, completamente rimesso al solo raggiungimento di una determinata età, escludendo qualsiasi accertamento in concreto: che si tratti di una 'verifica' dei requisiti di conoscenza minima in campo giuridico-economico o che sia subordinato, ad esempio, alla frequenza di un corso di preparazione. Probabilmente non si è del tutto consci dell'enorme potere che viene lasciato ai neo-maggiorenni e ai rischi subordinati alla mancanza di requisiti ulteriori per definirli veramente *sui iuris*.



E la situazione non è molto diversa se guardiamo agli Stati esteri: troviamo estremi come l'Iran che considera le donne maggiorenni a nove anni ed estremi opposti come il Porto Rico o l'Egitto che considerano un soggetto maggiorenne a ventuno anni. La maggior parte degli Stati del mondo si è livellata sul requisito dei diciotto anni con delle eccezioni in materia matrimoniale o di attività imprenditoriale. Fa eccezione la Germania ove il BGB, ereditando la cultura pandettistica, prevede ai §§ 104 e 106<sup>36</sup> un differente trattamento se il minore ha più o meno di sette anni. Il BGB, infatti, considera legalmente incapace il soggetto che non ha ancora compiuto il settimo anno di età e prevede una capacità giuridica limitata per i minori che hanno più di sette anni e meno di diciotto<sup>37</sup>. Sembrerebbe quasi un retaggio della cultura romana che prevedeva una tutela graduale, più scaglionata a seconda della capacità di discernimento del fanciullo, rispetto a quelle attualmente previste.

##### *5. Considerazioni conclusive: gli attuali metodi sono efficaci?*

Un dato che sembra oramai certo attiene al fatto che il concetto di capacità d'agire è sensibile all'evoluzione del pensiero giuridico ed è suscettibile

---

<sup>36</sup> §104: Geschäftsunfähig ist: 1.wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat; 2.wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet, sofern nicht der Zustand seiner Natur nach ein vorübergehender ist.

§106: Ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt.

<sup>37</sup> Ricordiamo, inoltre, il §21 del codice civile austriaco del 1811 il quale distingue sostanzialmente seguendo la tripartizione romana: bambini fino ai 7 anni, minori fino ai 14 anni e altri minori fino ai 25 anni. Nell'attuale disposizione, invece, si è mantenuta solamente una bipartizione tra minori di 14 anni e minori di 18 anni come di seguito riportato: § 21 ABGB: Minderjährige und Personen, die aus einem anderen Grund als dem ihrer Minderjährigkeit alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen nicht vermögen, stehen unter dem besonderen Schutz der Gesetze. Sie heißen schutzberechtigte Personen. Minderjährige sind Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben; haben sie das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so sind sie unmündig.

di interpretazioni e di metodi applicativi che si adattano alle più diverse esigenze. L'idea alla base del concetto di capacità di agire riguarda anche il parametro della relatività: essa varia sia in base al tipo di atto che si vuole porre in essere sia in base all'età o alla situazione giuridica di un determinato soggetto.

Tale capacità concerne la possibilità, come precedentemente riportato, di porre in essere fatti giuridici e provocare la costituzione di effetti giuridici a cui è connessa la possibilità di rilevare interessi pratici previsti dal diritto o incidere su di essi<sup>38</sup>.

Tirando, allora, le fila delle brevi considerazioni fin qui svolte la domanda che sorge più spontanea interessa la valutazione del criterio utilizzato per conferire la piena capacità di agire: basta veramente solo il compimento di una determinata età affinché un giovane sia in grado di comprendere fino in fondo gli atti che pone in essere? Non sarebbe più giusto un accertamento più sostanziale e non solo formale della 'maturità' del singolo?

È evidente che già dall'ordinamento romano la problematica si era posta, tanto da arrivare a garantire un'ulteriore tutela ai minori di venticinque anni giustificandola sulla base dell'inesperienza di quest'ultimi; attualmente, invece, pare, in un certo senso, di aver fatto un passo indietro e di essere tornati ad un mero criterio quantitativo. Il solo raggiungimento di quella che viene identificata come la 'maggiore età' non si rivela essere sempre il modo più efficace per qualificare un soggetto come capace di agire. Ad esempio, parte della dottrina ha definito questo tipo di capacità in connessione al fatto che «il soggetto possieda la maturità sufficiente a valutare la convenienza economica degli atti che compie»<sup>39</sup>, privilegiando la chiave di lettura della 'maturità economica' come parametro di riferimento.

Il punto che, comunque, rimane annoso attiene sempre al 'criterio' utilizzabile per qualificare la 'maturità': a seconda anche dell'epoca storica in cui si vive, il grado di maturazione e di coscienza di un giovane muta. In una società in cui il compimento della maggiore età coincide con il termine delle scuole secondarie, davvero un soggetto può ritenersi giuridicamente maturo? In tempi ancora recenti le 'tappe' dell'esistenza umana erano scandite

---

<sup>38</sup> Falzea, 1960, 16.

<sup>39</sup> Rescigno, 1958, 861.

anticipatamente rispetto ad oggi eppure era previsto il compimento della maggiore età in un momento successivo rispetto all'attuale. A questo si potrebbe aggiungere che la mancanza di una cultura giuridica ed economica di base possa inficiare profondamente il livello di maturazione in maniera tale da non garantire una piena capacità di agire così come disciplinata dal nostro codice civile. Abbracciando il pensiero di Stanzione si ritiene che «l'età [...] è elemento in perenne movimento, dinamico, che proprio nella continua mutevolezza scopre la sua ragion d'essere: essa, identificandosi col divenire e col trascorrere del tempo, rifiuta i connotati della fissità, della datità»<sup>40</sup>. La fissazione di una determinata età appare allora una scelta abbastanza arbitraria che non tiene conto, fino in fondo, dell'ambiente economico, sociale e politico in cui un soggetto cresce: ogni soggetto, infatti, segue un ciclo di maturazione differente da quello di un altro individuo, in dipendenza di infiniti fattori i quali influenzano il bagaglio di vita che caratterizza ognuno di noi.

Soprattutto, il paradosso che genera più perplessità riguarda la mancanza di 'gradualità' nella tutela del minore: è vero che per gli atti personalissimi e per lo svolgimento di un'attività lavorativa è prevista un'età diversa – e minore – rispetto a quella prevista per gli atti negoziali ma d'altronde, l'atto negoziale non dovrebbe avere un peso maggiore all'interno dell'ordinamento? Non solo perché, normalmente, intercorre tra due parti contraenti<sup>41</sup> ma, soprattutto, per il peso 'socioeconomico' che ha all'interno di un sistema. Inoltre, direttamente connesso al concetto di atto negoziale c'è il concetto di tutela del singolo soggetto: il raggiungimento di una determinata età spesso e volentieri non coincide con una maturità intellettuale o, perlomeno, con una consapevolezza che spesso si acquista molti anni dopo. La fissazione, quindi, di un'età scriminante tra la possibilità di compiere o meno atti giuridici dovrebbe trascendere i confini patrimoniali del fenomeno e dovrebbe individuare un'idea di persona socialmente matura.

---

<sup>40</sup> Stanzione, 1975, 261.

<sup>41</sup> Non solo conclusione di atti negoziali bilaterali ma il fanciullo avrà, anche, la possibilità di concludere atti unilaterali (come una donazione) o atti posti in essere tra più persone (come può essere la costituzione di una società).

Un'idea che si potrebbe suggerire, allora, potrebbe riguardare la possibilità di reintrodurre una tutela più articolata, tale da garantire sia una maggiore stabilità all'ordinamento sia un'adeguata protezione ai 'neo-maggiorrenni' mediante la graduazione della loro capacità di agire. D'altronde anche Rousseau nel suo Emilio aveva teorizzato una crescita 'progressiva', in cui ad ogni tappa corrispondeva una maturazione e una capacità di apprendere differenziata: ad esempio, l'età dell'educazione "politica" ricadeva nel lasso temporale che andava dai diciannove ai venticinque anni – anche detta età della saggezza – ossia in una fase adulta della crescita di un individuo mentre si privilegiava, dapprima, nelle 'tappe' precedenti l'insegnamento dei principi morali e dell'intelletto.

Penso si possa ritenere pacifico, infatti, il considerare un dato di esperienza comune il fatto che nell'evoluzione dell'uomo non esistono bruschi passaggi ma soltanto un lento e graduale sviluppo, cosa che va in netto contrasto con il rigido criterio di demarcazione fissato a livello normativo.

Appare, d'altronde, chiaro che non si possa teorizzare la praticabilità di una strada 'personalizzata': uno dei problemi principali di un ordinamento giuridico è la necessità di sviluppare sempre criteri e norme il più possibile utilizzabili a livello generale. Tale generalità, però, potrebbe essere maggiormente crescente prevedendo degli scaglioni non solo dal punto di vista degli atti personalissimi ma, soprattutto, nell'ambito degli atti di disposizione patrimoniale per i quali si potrebbero probabilmente sviluppare delle tutele ulteriori tali da garantire una maggiore maturità, non solo fisica, ma più propriamente psichica dei soggetti interessati.

#### BIBLIOGRAFIA

Albertario E., 1933: *"Infanti proximus" e "pubertati proximus"*, in *"Studi di diritto romano"*, I, Milano, Giuffrè editore, 82 ss.

Archi G.G., 1962: voce *Curatela (diritto romano)*, in *"Enc. Dir."*, XI, Milano, Giuffrè Editore, 489-493.

Brutti M., 2011: *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino, Giappichelli Editore, 153 ss.

Burdese A., 1977: *Diritto privato romano*, Torino, Giappichelli Editore, 221 ss.

Carrelli E., 1938: *Decretum e sententia nella restitutio in integrum*, I, Anali Bari, 129 ss.

Cervenca G., 1970: *Studi sulla cura minorum. Cura minorum e restitutio in integrum*, in *BIDR*, Milano, Giuffrè editore, 235-317.

Falzea A., 1960: voce *Capacità (teoria gen.)*, in "Enc. Dir.", X, Milano, Giuffrè editore, 8-47.

Ferrara L., 1899: *La Lex Plaetoria e la cura minorum*, Filangeri, XXIV, 416-424.

Franciosi G., 1978: *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*, Napoli, Jovene, 1978, 39 ss.

Gelsomino R., 1975, *Varrone e i sette colli di Roma – per il bimillenario varroniano*, in "Università degli studi di Siena Collana di studi e testi", I, Siena, 63.

Giliberti G., 2006: *'Omnium una libertas'. Alle origini dell'idea di diritti umani*, in "Tradizione romanistica e Costituzione", diretto da Labruna L., a cura di Baccari M.P. – Cascione C., I.2, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1992 ss.

Guarino A., 1984: *Diritto privato romano*, Napoli, Jovene, 309 ss.

Kupish B., 1974: *In integrum restitutio und vindicatio utilis Eigentumsübertragungen im klassischen Römischen Recht*, Berlin, 113 ss.

Lamberti F., 2011: *Su alcune distinzioni riguardo all'età dell'impubere nelle fonti giuridiche romane*, in "AA.VV., Scritti di storia per Mario Pani", Bari, Edipuglia, 211-236.

Lenel O., 1914: *La cura minoris nel diritto classico*, in "ZSS", XXXV, H. Böhlhaus Nacht., Weimar, 129-213.

Mannino V., 2011: *Introduzione alla storia del diritto privato dei Romani*, Torino, Giappichelli editore, 244 ss.

Marrone M., 1994: *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, Palumbo, 193.

Perlingieri P., 1997, *Manuale di diritto civile*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 115 ss.

Pugliese G., 1991: *Istituzioni di diritto romano*, a cura di L. Vacca e F. Sitzia, 3<sup>a</sup> ed., Torino, Giappichelli Editore, 53 ss.

- Pugliese G., 1993: *Appunti sugli impuberi e i minori in diritto romano*, in "Studi in onore di Arnaldo Biscardi", IV, Milano, Cisalpino-Goliardica, 470 ss.
- Rabello A.M., 1979: *Effetti personali della "patria potestas". I. Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, Giuffrè editore, 408 ss.
- Rescigno P., 1958: voce *Capacità* giuridica, in "Noviss. Dig. It.", II, UTET giuridica, Torino, 861.
- Sanfilippo C., 2002: *Istituzioni di diritto romano*, X ed., a cura di Corbino A., Metro A., Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 60.
- Sargenti M., 1966: *Studi sulla restitutio in integrum*, in "BIDR", LXIX, Napoli, Jovene Editore, 1966, 2 ss.
- Sitzia F., 1957: voce *Tutela e curatela (Diritto romano)*, in "Noviss. Dig. It.", XIX, UTET giuridica, Torino, 918-919.
- Spina A., 2018: *I volti della fides e la tutela impuberum. Dal tutor suspectus al falsus tutor*, Roma, Aracne Editore, 54 ss.
- Solazzi S., 1912: *Le azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi dal tutore. Contributi alla storia della rappresentanza nel diritto romano*, in "BIDR", XXV, Napoli, Jovene Editore, 89-129.
- Solazzi S., 1914: *Tutele e curatele*, in Riv. Ital., LIV, 17 ss.
- Solazzi S., 1914: *La restitutio in integrum del pupillo*, in "BIDR", XXVII, Napoli, Jovene Editore, 296-310.
- Solazzi S., 1937: voce *Tutela e curatela (Diritto romano)*, in "Noviss. Dig. It.", XIX, UTET giuridica, Torino, 912-918.
- Solazzi S., 1947: *Saggi di critica romanistica. L'età dell'infans*, in "BIDR", XLIX, Napoli, Jovene Editore, 354 ss.
- Stanzione P., 1975: *Capacità e minore età nella problematica della persona umana*, Napoli, Jovene Editore, 138.
- Stolfi E., 1940: voce *Tutela e curatela (Diritto romano)*, in "Noviss. Dig. It.", XII, UTET giuridica, Torino, 580-581.
- Tafaro S., 2007: *Centralità dell'uomo (persona)*, in "Studi per Giovanni Nicosia", VIII, Milano, Giuffrè editore, 97 ss.
- Talamanca M., 1990: *Istituzioni di diritto romano*, Milano, Giuffrè editore, 75 ss.

GIULIA MARIA GUIDA

Talamanca M., 2001: *L'antichità e i 'diritti dell'uomo'*, in "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Atti dei Convegni Lincei", Roma, Bardi edizioni, 51 ss.